

BGE 43 III 103

Bundesgericht (BGE), 1917-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_43_III_103

FR: ATF 43 III 103

IT: DTF 43 III 103

Volltext

102 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- daher nicht ohne weiteres zugegeben werden kann. dass ihr Wert in normalen Zeiten 96,000 Fr; nicht erreicht hätte. Mit Rücksicht darauf, dass sich offenbar die Gründe für und gegen die Richtigkeit der Behauptungen der Vorinstanz sowohl, als auch des Rekurrenten die Wage halten, geht es nicht an, ihm den angetragenen Beweis abzuschneiden. Viebnehr ist die Bilanz hinsichtlich der Liegenschaften von Sachverständigen zu überprüfen; denn Art. 3 der VO vom 16. Dezember 1916 sieht dieses Beweismittel da, wo es zur Aufklärung der Sachlage erforderlich, ausdrücklich vor. Die Anordnung einer Expertise rechtfertigt sich umsomehr, als die Vorlnstanz früher gestützt auf die nämliche Bilanz dem Impetranten die Stundung bewilligt hat. Desgleichen bedarf es aber auch einer Untersuchung durch Sachverständige, um festzustellen, ob die von der Vorinstanz beanstandeten Abschreibungen, welche auf den Maschinen vorgenommen worden sind, den Grundsätzen einer sorgfältigen Geschäftsführung entsprechen. Ganz abgesehen davon, dass sich die Nachlassbehörde bei ihren früheren Entscheiden nicht veranlasst sah, in dieser Hinsicht Aussetzungen anzubringen, kann die Frage, ob eine Amortisation' von 25% auf Bobinenmaschinen zu gering ist, nur durch Experten beantwortet werden. Auf alle Fälle muss der Rekurrent zum Beweise dafür zugelassen werden, dass die Maschinen vor dem Kriege den Wert hatten, zu welchem er sie in die Bilanz eingestellt hat. und Konkurskammer. N° 19. 103 19. Sentenze. 16 me.rzo 1917 nella causa Credito 'l'icinese. Nell'allestimento della graduatoria l'amministrazione del fallimento non deve tener conto se non delle ragioni insinuate. L'azione in contestazione della graduatoria avendo per oggetto la decisione dell'amministrazione sui crediti insinuati essa non potrà concernere delle ragioni non prodotte e sulle quali l'amministrazione non ha deciso. - Insinuazione tardiva a sensi dell'art. 251 LEF. A. - Con lettera del 23 gennaio 1914 l'ufficio dei fallimenti di Locarno invitava la Banca della Svizzera Italiana in Lugano ad indicargli il saldo, senza interessi, del conto da essa aperto al fallito Credito Ticinese in Locarno. La Banca rispondeva il 24 gennaio che il saldo in suo favore verso la sede di Locarno era di fr. 53826,45 e verso la succursale di Lugano di fr. 44 950,23, non compresi gli interessi, aggiugnendo di essere in possesso di 8 obbligazioni del Credito per l'importo di fr. 9500, per il quale intendeva far valere la compensazione. In seguito, questi crediti sembrano aver fatto oggetto di due produzioni separate, classificate sotto i N. 13505 e 13764, colle quali la Banca creditrice domandava che essi venissero iscritti in graduatoria in anticlasse perche garantiti da titoli costituiti in pegno con i tratti 9 dicembre 1912.3 gennaio e 9-10 gennaio 1914. Vamministrazione del fallimento, avendo comunicato alla notificante con lettera del 15 aprile 1915 di non ammettere in sede privilegiata il credito di fr. 9300 e di contestare il diritto di privilegio del credito preesistente verso la succursale di Lugano sui titoli costituiti in pegno negli atti 3 e 9 gennaio 1914, ne seguì una causa in contestazione della graduatoria, nella quale la Banca della Svizzera Italiana con petizione 21 aprile 1915 domandava, tra altro che il suo credito

verso la sede di Loarno ehe, com~resi gli interessi, eomputava in fr. 54336,10 e quello verso la succursale di Lugano (fr: 47588,60, compresi gli interessi) fossero collocati in anticlasse come 104 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- crediti garantiti da pegno conformemente ai contratti sunnominati « il tutto coi relativi interessi fino a saldo effettivo ». La convenuta amministrazione nel suo allegato di risposta ammetteva il diritto di pegno sui titoli indicati nel contratto 3 gennaio 1914 per il credito verso la sede di Locarno e sui titoli indicati nell'atto del 9 dicembre 1912 per il credito verso la succursale di Lugano e concludeva per il resto al rigetto della petizione. Circa gli interessi la convenuta dichiarava sotto il N° 9 della risposta : « Gli interessi possono decorrere in quanto il rispettivo capitale sia garantito da pegno. » B. - Con sentenza del 16 maggio 1916 il Tribunale di Appello del Cantone Ticino pronunciava: . 10 Il credito di fr. 44950,23 dell'attrice verso la succursale del Credito Ticinese in Lugano deve essere iscritto fino alla concorrenza di fr. 25000 come garantito da pegno sui titoli rimessi all'attrice il 9 gennaio 1914. 2° L'importo rimanente del credito verso la succursale di Lugano in fr. 19930,23 ed il montante integrale di quello verso la sede di Locarno in Ir. 53826,45 debbono essere collocati come garantiti da pegno sui titoli indicati negli atti del 9 dicembre 1912 e 3 gennaio 1914. 3° Per 10 scoperti i crediti sono collocati in quinta classe. La sentenza non fa menzione di interessi. C. - Questo giudizio essendo stato confermato dal Tribunale federale dietro appellazione della convenuta amministrazione, questa si accinse ad eseguirlo modificando lo stato primitivo di collocazione nel senso che vi iscrisse in anticlasse i suddetti crediti nell'importo totale di Ir. 98776,68, senza menzione di interessi, e, ultimata la liquidazione dei relativi titoli di pegno, comunicava il 28 novembre 1916 alla Banca uno stato di riparto conforme alla collocazione, nel quale essa non teneva calcolo degli interessi decorsi su detta somma dal giorno dell'apertura del fallimento. D. - Con reclamo del 6 dicembre 1916 la creditrice intervenne presso l'Autorità cantonale di vigilanza contro la Konkurskammer. N° 19. 105 questo stato di riparto domandandone la rettifica nel senso che sulla somma di fr. 98776,68 garantita da pegno venissero computati, pure in anticlasse, i relativi interessi al 5 % dal giorno dell'apertura del fallimento a quello del pagamento effettivo giusta l'art. 209 LFF. L'Autorità di vigilanza avendo accolto il reclamo per motivi che, per quanto occorre, saranno esaminati nei seguenti considerandi, l'Amministrazione con ricorso del 27 febbraio 1917 se ne aggrava presso il Tribunale federale sostenendo che in riforma della querelata decisione venga dichiarato respinto il ricorso del 6 dicembre 1916 della Banca Svizzera Italiana; - Considerando in diritto: 1. - Lo stato di riparto deve essere allestito sulla base dei diritti menzionati nella graduatoria. La domanda della Banca della Svizzera Italiana tendente alla rettifica dello stato di riparto nel senso di inserirvi anche gli interessi sui crediti ammessi a suo favore non sarà dunque ammissibile se non ove essa possa dimostrare che erano iscritti in graduatoria e avrebbero dovuto esserlo in forza delle sentenze intervenute e per altri motivi. che, di fatto, nella graduatoria primitiva ed anche in quella rettificata in base alla sentenza del Tribunale di Appello 16 maggio 1916, non furono iscritti se non i capitali (fr. 53826,45 a fr. 44950,23) e incontestato, come lo è, insinuando i suoi crediti nel fallimento, la Banca non fece menzione di interessi. Onde giustificare l'omissione della 101ª notifica la Banca allega di averne stata validamente dispensata dall'ufficio dei fallimenti di Loarno nella lettera del 23 gennaio 1914 e ne deduce che l'amministrazione, decidendo sulle insinuazioni, avrebbe dovuto tener conto degli interessi quantunque non fossero stati espressamente notificati. Ma questa tesi, che fu accolta dall'istanza cantonale, non regge. Unico scopo della lettera del 23 gennaio 1914 (che l'ufficio indirizzò non solo alla Banca della Svizzera Italiana, ma anche ad l./, 106

Entscheidungen der Schuldbetreibungs- altri istituti bancari e creditori di maggior conto), era solamente quello di determinare approssimativamente la situazione dei principali creditori verso il fallito in vista dell'imminente loro prima adunanza: essa era dunque una semplice richiesta di informazione e la risposta della Banca del 24 gennaio non costituiva né poteva costituire o sostituire una vera e propria notifica delle sue ragioni in base a formale ingiunzione degli organi del fallimento, quale venne pubblicata nel foglio ufficiale contemporaneamente alla lettera del 23 gennaio 1914 (vedi considerando 10 della querelata decisione), giusta l'art. 232 eil. 3 LFF. Non altrimenti del resto ha inteso la Banca stessa il significato di quella domanda, poiche, per far valere le sue ragioni nel fallimento, non si limito alla comunicazione del 24 gennaio, ma produsse in seguito (in data non desumibile dagli atti) delle vere e proprie notifiche. Ciò risulta dall'estratto della graduatoria nel quale sono menzionate, sotto i numeri 13505 e 13764, due notifiche della Banca, e più ancora dalla circostanza che la creditrice ha notificato nel fallimento dei diritti di pegno di cui non è cenno nella lettera del 24 gennaio e che, in parte, furono accolti dall'amministrazione. Ma se anche si volesse considerare la comunicazione del 24 gennaio come la sola notifica della Banca, non per questo la situazione si muterebbe in suo favore. Anche in questo caso infatti dovrebbe ascriversi a sua colpa se essa ha ritenuto notifica valida e sufficiente una comunicazione di semplice informazione, affatto generica e sprovvista di documenti giustificativi di sorta, e se essa, pur attribuendole questo carattere, non vi fece menzione degli interessi; colpa che non sarebbe eliminata neanche dall'invito dell'Ufficio del 23 gennaio, qualunque ne sia il significato, poiche esso non poteva dispensare la Banca di attenersi alla legge e di ottemperare alla regola di insinuazione regolarmente pubblicata, negli organi ufficiali. 2. - Posto dunque che la Banca si è limitata a notificare i saldi dei suoi erediti in capitale senza domandare und Konkurskammer. N° 19. 107 la comunicazione degli interessi e che nulla sta a giustificare questa omissione, ne segue che l'amministrazione del fallimento, dal canto suo, decidendo sui crediti insinuati allo scopo di allestire la graduatoria, non aveva a tener conto - ed a ragione non ha tenuto conto - degli interessi (art. 246 LFF) : donde risulta ancora che, poiche l'azione in contestazione della graduatoria non può discernere se non una decisione dell'amministrazione fallimentare e alla quale un credito insinuato è acciunto (art. 250 LFF; J. EGER osserv. 5 a questo disposto), la domanda di allocazione degli interessi non avrebbe potuto far oggetto della petizione del 21 aprile 1915 della Banca: Su questo punto l'azione era dunque irricevibile in ordine e l'Autorità giudiziaria avrebbe dovuto rifiutarsi espressamente di esaminarne il merito. Cosa in realtà abbia fatto od inteso fare a questo riguardo il giudice di Appello con la sua sentenza del 16 maggio 1916 (che il Tribunale federale non fece che confermare dietro appellazione della convenuta, vedi sua sentenza del 18 ottobre 1916), e oggetto di disputa tra le parti. La ricorrente sostiene che poiche il dispositivo della sentenza non fa cenno se non della collocazione dei capitali, senza interessi (fr. 25 000 + fr. 19950 = fr. 44 950,23 e 33826 francs 45), il giudice abbia inteso respingerli definitivamente. Per contro la Banca opina che se il giudice non fece menzione degli interessi nei motivi, né nel dispositivo della sentenza, si fu perche essi erano stati espressamente riconosciuti in causa (risposta eif. 9) e posti così fuori di contestazione. La questione è dubbia, ma non occorre deciderla : ai fini del presente giudizio basta constatare, da un lato, che la Banca della Svizzera Italiana, al momento in cui l'Amministrazione ebbe a decidere sui crediti insinuati, non aveva ancora notificati gli interessi, e dall'altro, che nella sua sentenza del 16 maggio 1916 il giudice fa solo menzione dei capitali notificati e dei pegni dai quali essi sono assistiti. Da queste due circostanze risulta che, allo stato odierno degli atti, 108

Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Ia Banea della Svizzera Italiana pretende a torto che gli interessi vengano iseritti nel presente stato di riparto. Ma siccome Ja legge consente Ia notifiea di un credito fino alla chiusura delfallimento e ehe il fallimento deI Credito non e ancora chiuso, e poiche l'insinuazione tar- diva degli interessi pub ritenersi avvenuta colle misure prese daUa Banca onde farli collocare e menzio~are nel riparto (petizione 21 aprile 1915, reclamo 6 dlCembre 1916 all'Autorita di vigilanza ecc.), l'amministrazione dovra anzitutto esaminare questa notifiea tardiva e decidere sulla sua ammissione in graduatoria. Se essa viene ammessa, lagraduatoria dovra venir completata. deposta e pubblicata a' sensi di legge; se essa vien respinta basten\ un semplice avviso alla creditrice giusta l'art. 69 del Regolamento 13 luglio 1911 concer- nente l'amministrazione dei fallimenti. Se, in seguito, sorgera contesa sull'ammissibilita di questo nuovo cre- dito, l'autorita giudiziaria avra campo di decidere come sia da intendersi a questo riguardo la sua sentenza 16 inaggio 1916, in altri termini, se ed in quale misura possa opporsi alla nuova domanda di collocazione l'eccezione della cosa giudieata. Lo 8tato di riparto dovra poscia essere conformato al complemento della graduatoria passato in giudicato; - La camera esecuzioni e fallimenti pron-uncia: Il ricorso e ammesso nel senso dei considerandi. und Konkurskammer. N° 20. 1090 20. Entscheid vom 16. Mirz 1917 i. S. Grillet. Legitimation eines Bürgen zum Rekurs gegen einen Entscheid., wodurch dem Hauptschuldner eine allgemeine Betreibungs- stundung bewilligt wird. - Art. 1 Stundungsverordnung und. 657 OR. Eine Aktiengesellschaft kann keine allgemeine Betreibungsstundung beanspruchen, wenn die Forderungen der Gesellschaftsgläubiger nicht mehr durch die Aktiven gedeckt sind. A. - Durch Entscheide vom 27. Juli 1915, 21. Ja- nuar 1916, 18. Juli 1816 hatte der Gerichtspräsident von Interlaken der heutigen Rekursgegnerin A.-G. Hotel Giessbach in Brienz die allgemeine Betreibungsstundung bewilligt. Am 30. Dezember stellte deren Bevollmäch.; tigger, Fürsprech Lutz in Interlaken, gestützt auf einen Beschluss des Verwaltungsrates vom 22. Dezember 1916, das Gesuch um Verlängerung der Stundung bis zum 30. Juni 1917, indem er geltend machte: Die Gründe, welche seinerzeit zur Bewilligung der Stundung geführt. bestünden immer noch fort; denn auch im Sommer 191& sei die ausländische Kundschaft, welche das Hotel am meisten frequentierte, ausgeblieben, 80 dass man von der Eröffnung des Betriebes habe absehen müssen. Die Aus- sichten für die kommende Saison seien indessen bedeu- tend günstiger, weil anzunehmen sei, dass eine grössere Zahl Internierter im Hotel untergebracht würde,I. Unter allen Umständen müsse im gegenwärtigen Zeitpunkte die Liquidation vermieden werden, was im Interesse der Hypothekar- wie auch der Kurrentgläubiger liege ;. denn das Ergebnis einer Verwertung stünde in Anbe- tracht der herrschenden Krise zum wahren Werte des Unternehmens in keinem Verhältnisse. Die eingereichte- Bilanz, abgeschlossen auf 31. Dezember 1916 weist einen Aktivenbestand von 1,278,345 Fr. 75 Cts. (Immobilien 661,207 Fr. 45 Cts. ; Mobiliar 362, 618 Fr. 95 Cts.; Keller.; Vorräte 9600 Fr.; Bahnanlage 240,714 Fr.; übrige- Aktiven 13,805 Fr. 40 Cts.), einen Passivenbestand von.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.